

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA (DI DURATA BIENNALE) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE COME PREVISTO ALL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E FINANZA DEL CNR - CIG 9617823E9B CUI S80054330586202200031

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale Ufficio Bilancio (in seguito “Ente”), con sede in Roma, Pl.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM) - C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente, domiciliaata per la carica presso la sede, munita degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale, domicilio digitale PEC:

.....

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”), con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare), domicilio digitale PEC:

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0089000/2022 del 02.12.2022 l’Ente ha disposto di avviare una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs.

50/2016 (in seguito "Codice"), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della legge 29 luglio 2021, n. 108, utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando dei «Servizi Bancari» e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € [COMPLETARE] oltre IVA.

3) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;

4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

5) E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività: Servizio di Cassa del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1) L'importo del contratto è di € [COMPLETARE] (euro ...) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Non sono previsti né rinnovi né proroghe. A seguito della stipula si procederà con la sottoscrizione di un contratto di comodato

d'uso in favore del Contraente per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente presso cui verrà svolto il servizio in argomento in relazione a quanto indicato nei documenti di gara.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Tracciabilità dei flussi finanziari

3.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della legge 13 agosto 2010 n.136.

3.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

si applica una penale di € [COMPLETARE] corrispondente all'1%

(uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e

dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di

lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza

del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Stante la natura e le caratteristiche del servizio e, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, il Contraente

conferma di non affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) L'erogazione del servizio sarà soggetto a verifica di conformità secondo le modalità indicate nei documenti di gara a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio

personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da

compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del [COMPLETARE]

2) Il Contraente individua il [COMPLETARE] quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto

a favore del Contraente, secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.

2) Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 - Roma, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG):

3) Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto.

4) Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

contratto sarà governata e definita in accordo alla legge

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le

norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie

previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel

contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via

amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa

che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R.

26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad

imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R.

n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui

all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico

del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo

virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi

dell'art. 15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle

Entrate di _____ in data ____/____/____.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico

del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei

contrassegni telematici codice/i ..., impegnandosi altresì a
conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza
fissato dalla normativa.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico
del Contraente che ha provveduto mediante il servizio @e.bollo
presso l'Agenzia delle Entrate.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico
del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante
bonifico bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate
presso Banca d'Italia IBAN IT07Y0100003245348008120501.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico
della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli
articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Dirigente

(Nome e COGNOME)

(Nome e COGNOME)